

TI_GERICHTE 12.2006.74 vom 7. Mai 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.74

FR: TI_GERICHTE 12.2006.74 du 7 mai 2007

IT: TI_GERICHTE 12.2006.74 del 7 maggio 2007

Regeste

incidente stradale - responsabilità

Erwägungen

E. 30

giugno 2005 inc. n. 12.2004.51, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91); a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa nell'ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è assolutamente stato il caso nella fattispecie. Il fatto poi che l'attore fosse presente all'audizione del testimone e che abbia espresso nelle conclusioni le proprie considerazioni sulle dichiarazioni del medesimo, non permette di ritenere rispettato il principio del contraddittorio. Neppure spettava all'attore di sollevare eccezioni all'uso di emergenze istruttorie comunque irrite. Le argomentazioni degli appellanti cadono dunque nel vuoto. 6. Secondo gli appellanti, alla convenuta AP 1 non può essere rimproverato di non aver accertato – quando si spostò sulla sinistra per schivare l'auto della signora C_____ – che nessun conducente che la seguisse avesse già iniziato la manovra di sorpasso; ciò in quanto AP 1 poteva attendersi, secondo il principio della buona fede, che nessun veicolo da tergo l'avrebbe superata, visto che vigeva la linea di sicurezza. L'eccezione – che si fonda sull'elemento di fatto di cui si è detto sopra (consid. 5) – sollevata per la prima volta solo in sede di conclusioni, si rivela nuovamente inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 28 ad art. 78). Ritenuta l'ammissione dell'appellante – fatta sulla base delle tavole processuali – di aver invaso la corsia opposta (cfr. appello, pagina 9 verso il basso), risulta irrilevante accertare l'entità della medesima. La censura che le conclusioni del primo giudice non sarebbero supportate da alcun accertamento di fatto comprovato, cade pertanto nuovamente nel vuoto. 7. Gli appellanti eccepiscono che l'attore avrebbe compiuto una manovra di sorpasso temeraria, volendo superare un veicolo, quello della AP 1, che aveva davanti a sé l'ostacolo costituito dal veicolo condotto dalla C_____, che si apprestava ad effettuare la manovra di svolta a destra. Così facendo avrebbe, a loro dire, violato gli art. 35 LCStr e l'art. 10 cpv. 1 ONC; quest'ultimo articolo esigendo estrema prudenza nel sorpassare, se davanti al veicolo che precede si trovino ostacoli come veicoli in preselezione. L'eccezione, sollevata per la prima volta in appello, si rivela d'acchito irricevibile, in applicazione dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta l'adduzione di nuovi fatti ed eccezioni in appello. La censura è comunque infondata ritenuto che dagli atti non risulta che al momento dell'impatto il veicolo della C_____ fosse in preselezione ai sensi dell'art. 35 cpv. 5 LCStr (cfr. doc. B: deposizione AP 1, pag. 1 verso il basso e deposizione C_____, pag. 1 verso il basso). Dalle risultanze processuali emerge poi che, come rettamente evidenziato dal Segretario assessore, vi è stato un rallentamento di breve durata di due auto, che comunque viaggiavano ad una velocità situata

tra i 20 e i 40 Km/h. Non vi è dunque stata da parte dell'appellato neppure una violazione dell'art. 47 cpv. 2 LCStr. 8. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. Gli oneri processuali e le ripetibili, calcolati su un valore litigioso di fr. 7'746.75, seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per questi motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la TOA, pronuncia: 1. L'appello 23 marzo 2006 di AP 1 e dell' AP 2 è respinto . 2. Gli oneri processuali, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 50.– fr. 450.– già anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido, con l'obbligo di rifondere, sempre in solido, a controparte fr. 800.- di ripetibili. 3. Intimazione: - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.